



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/me

Roma, 16 Aprile 2024

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di NOVARA**

Inviato tramite e-mail

Oggetto: PO 37/2024 - equipollenza formazione per iscrizione albo ex art. 356 codice della crisi e
formazione gestione della crisi

Facendo seguito al quesito trasmesso l'11 marzo 2024, con il quale si chiedono chiarimenti in relazione all'individuazione del triennio entro il quale i professionisti iscritti negli elenchi dei delegati alle vendite costituiti presso ciascun Tribunale ai sensi dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c. devono assolvere agli obblighi di aggiornamento formativo, si osserva quanto segue.

A seguito delle novità introdotte con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 gli elenchi dei professionisti delegati alle vendite sono aggiornati costantemente (nei termini indicati dai singoli tribunali), pertanto, rispetto al passato, le iscrizioni non avvengono più in un'unica data, bensì possono essere disposte costantemente nel tempo.

Ne discende che l'individuazione del triennio entro cui assolvere gli obblighi di aggiornamento formativo deve essere effettuata da ciascun professionista in relazione alla data in cui è avvenuta l'iscrizione nell'elenco citato. Conseguentemente anche l'obbligo formativo annuale (almeno 15 ore di formazione l'anno) non deve essere valutato con riferimento all'anno solare, bensì con riferimento all'effettiva data in cui ciascun professionista è stato iscritto nell'elenco tenuto dal Tribunale di riferimento.

Cordiali saluti.

F.to Il Presidente
Prof. Dott. Elbano de Nuccio